

Oggetto: INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.P.A. DETERMINAZIONI

Il Segretario Generale informa che la società Interporto della Toscana Centrale s.p.a. ha trasmesso l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione per il giorno 4 settembre ore 7.30, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 settembre alle ore 7.30, ed occorrendo in terza convocazione per il giorno **6 ottobre alle ore 9.30**, con il seguente ordine del giorno:

- comunicazioni del Presidente;
- nomina di un Membro supplente del collegio sindacale per il triennio 2020/2022 – Determinazioni in merito
- Varie ed eventuali.

L'assemblea è stata convocata per integrare, con la nomina di un sindaco supplente, il Collegio sindacale nominato nel corso della precedente assemblea del 27. Il membro supplente dovrà essere nominato, presumibilmente su designazione del Comune di Prato, nel rispetto dell'equilibrio di genere e dell'articolo 28 del vigente statuto sociale.

Per gli stessi giorni, a seguire l'assemblea ordinaria, è stata convocata anche l'assemblea straordinaria per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Delibera di fusione per incorporazione di Interporto Service srl nella società Interporto della Toscana Centrale s.p.a. ai sensi dell'articolo 2501 e seguenti del Codice Civile;
2. Approvazione del relativo progetto di fusione;
3. Approvazione della modifica della durata della società, articolo 5 dello statuto sociale della Interporto della Toscana Centrale s.p.a.;
4. conferimento dei poteri per l'adempimento delle formalità di legge relative all'operazione di fusione di cui al punto 1;
5. varie ed eventuali.

L'Interporto ha trasmesso il progetto di fusione oggetto della delibera, che risulta già depositato ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Prato da entrambe le società interessate dalla fusione. Si tratta di una fusione che prevede una procedura semplificata in quanto la Interporto Services Prato s.r.l. è interamente posseduta dalla Interporto s.p.a.

La Interporto S.p.a. subentrerà nella globalità delle situazioni giuridiche della società incorporata. L'operazione è dettata dalla scelta di razionalizzare l'operatività dell'interporto, migliorandone l'efficienza e riducendo i costi di gestione.

La fusione non determina modifiche allo statuto della società incorporante, fatto salvo la proroga del termine (oggi indicato nel 31 dicembre 2030) fino al 31 dicembre 2060. Tale modifica si rende opportuna per consentire all'Interporto di ottenere con il sistema bancario maggior credito e poter realizzare operazioni di più ampio respiro (difficilmente praticabili con un soggetto destinato a cessare da qui a nove anni). La mancata approvazione della proroga del termine, non determina la possibilità di esercitare il recesso, stante l'esplicita esclusione contenuta nello statuto dell'Interporto.

L'articolo 16 dello statuto sociale stabilisce che sia in prima sia in ulteriori convocazioni, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

Presumibilmente le assemblee si terranno in terza convocazione, cioè il 6 ottobre. A tale data sarà completato il processo di accorpamento della Camera di Commercio di Prato con quella

di Pistoia e sarà nata la nuova Camera di Commercio di Pistoia-Prato. Per la corretta e legittima partecipazione all'assemblea, è stato contattato il notaio incaricato di verbalizzare la riunione dell'assemblea straordinaria, che ha fornito le seguenti indicazioni:

- ai sensi dell'art. 2022 c.c. - la Camera di Commercio dovrà comunicare alla società partecipata, in data precedente all'assemblea, l'avvenuto accorpamento, allegando la documentazione di rito a prova di ciò. Tale comunicazione sarà sufficiente a legittimare il nuovo Ente a partecipare all'assemblea medesima;
- tenuto conto che il nuovo Ente subentra ai rapporti in essere in capo ai precedenti Enti accorpatisi senza soluzione di continuità, la delibera assunta dalla CCIAA Prato in data odierna sarà idonea a legittimare il voto del legale rappresentante del nuovo Ente al tempo dell'assemblea, pur se variato nella persona;
- all'assemblea della società partecipata parteciperà colui che rivestirà la carica di legale rappresentante del nuovo Ente - in base alla normativa statutaria al tempo vigente - alla data della riunione assembleare. Ove occorra, costui potrà conferire idonea delega a terzi alla partecipazione all'assemblea.

Posto l'argomento in discussione,

LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

SENTITI gli interventi dei presenti;

ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è socia dell'Interporto della Toscana Centrale s.p.a., con una partecipazione pari al 11,40% del capitale sociale;

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

RICORDATO che la Giunta, con l'atto di ricognizione definitivo adottato nella riunione del 18 settembre 2017 ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 ha deliberato di mantenere la partecipazione nella società”;

RICHIAMATE altresì le deliberazioni n. 104/18 del 19.12.2018 e 94/19 del 5.12.2019 relativa alla “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs.175/2016. Determinazioni”;

VISTA la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci dell'Interporto della Toscana Centrale s.p.a. 4 settembre ore 7.30, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 settembre alle ore 7.30, ed occorrendo in terza convocazione per il giorno **6 ottobre alle ore 9.30** (protocolli n. 0016054 del 28.07.2020 e 0016842 del 5.08.2020);

VISTA la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci dell'Interporto della Toscana Centrale s.p.a. 4 settembre ore 7.30, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 settembre alle ore 7.30, ed occorrendo in terza convocazione per il giorno **6 ottobre alle ore 9.30** (protocolli n. 0016057 del 28.07.2020 e 0016842 del 5.08.2020);

VISTO il vigente statuto sociale;

VISTA la comunicazione del notaio incaricato di verbalizzare le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, relativa alla partecipazione all'assemblea da parte della Camera di Commercio risultante dall'accorpamento di quelle di Pistoia e Prato (prot. 0018122 del 3.09.2020);

RITENUTO opportuno partecipare alle assemblee ordinaria e straordinaria dei soci dell'Interporto della Toscana Centrale S.p.a. del 30 settembre p.v. ed occorrendo del 6 ottobre p.v;

VALUTATA la compatibilità delle decisioni di cui alla presente deliberazione con le disposizioni del D. Lgs. 175/2016, in particolare con riguardo all'art. 1 (principio di efficiente gestione, tutela della concorrenza e del mercato e razionalizzazione della spesa pubblica), e dell'art. 12, ovvero assenza di profili di pregiudizio al valore della partecipazione;

All'unanimità,

DELIBERA

1. di partecipare all'assemblea ordinaria dei soci dell'Interporto della Toscana Centrale S.p.A. di cui in narrativa, convocata per la nomina di un sindaco supplente;
2. di approvare la proposta di integrazione del collegio sindacale mediante la nomina di un sindaco supplente che verrà fatta in sede di assemblea;
3. di partecipare all'assemblea straordinaria dei soci dell'Interporto della Toscana Centrale S.p.A. di cui in narrativa, convocata per approvare la fusione mediante incorporazione della Interporto Services Prato s.r.l.;
4. di approvare la delibera di fusione della Interporto della Toscana Centrale s.p.a. con la Interporto Services Prato s.r.l., ed il relativo progetto;
5. di approvare la modifica della durata della società fino al 31 dicembre 2060;
6. di deliberare a favore del conferimento all'organo amministrativo, e per esso al presidente, dei poteri occorrenti per l'adempimento delle formalità di legge relative all'operazione di fusione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell'art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).